



Ministero Istruzione Università Ricerca
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE PARITARIO
"ALESSANDRO MANZONI" - D.M.P.I. 28/02/2001
Via Adua n. 5- 22036 ERBA - ☎ 031-642262 📠 031-3335259
info@istitutomanzoni.org - http://www.istitutomanzoni.org

Circolare Interna n. 13

Erba, 06 settembre 2019

- **Al Gestore d'Istituto**
- **Sito d'Istituto www.istitutomanzoni.org**
(Aree Docenti/ATA/ Studenti / Genitori)

Oggetto: "Indicazioni operative per la frequenza di un periodo di studio all'estero".

Al fine di consentire la proficua prosecuzione del curriculum scolastico agli studenti che scelgono di trascorrere un periodo di studio all'estero e per uniformare il trattamento di tutti gli eventuali studenti interessati alla mobilità studentesca internazionale individuale, l'Istituto d'Istruzione paritario "A. Manzoni" ha individuato, su invito e proposta del Dirigente scolastico, le seguenti modalità operative, deliberate dal Collegio docente nella seduta del 04 settembre 2019:

Le modalità giuridiche per frequentare un periodo di studio all'estero sono disciplinate dalla norma, di seguito indicata:

Disposizioni legislative	Oggetto delle disposizioni legislative
C.M. 181/97	Mobilità studentesca internazionale
C.M. 236/99	Indicazioni sull'attribuzione dei crediti scolastici

<p><i>Nota Direzione Generale Ordinamento Scolastico Prot. 297 del 20/4/20011</i></p>	<p><i>Soggiorni di studio all'estero e Titoli di studio conseguiti all'estero</i></p>
<p><i>Decreto Legislativo n. 13 del 16 gennaio 2013</i></p>	<p><i>Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, ai sensi dell'articolo 4, commi 58 e 68 della legge 28 giugno 2012, n. 92"</i></p>
<p><i>Nota MIUR n. 843 del 10.04.2013</i></p>	<p><i>Linee di indirizzo sulla mobilità studentesca internazionale individuale</i></p>
<p><i>Decreto Legislativo n. 297 art. 192 comma 1</i></p>	<p><i>Gli alunni accedono alla classe successiva per scrutinio di promozione dalla classe immediatamente superiore.</i></p>
<p><i>MIUR – nota prot. AOODGOSV n. 335 del 28.03.2017 comma 7</i></p>	<p><i>..... al termine dell'esperienza all'estero è compito del Consiglio di classe valutare il percorso formativo partendo da un esame della documentazione rilasciata dall'istituto straniero e presentata dallo studente per arrivare ad una verifica delle competenze acquisite rispetto a quelle attese. Il Consiglio di classe ha, quindi, la responsabilità ultima di riconoscere e valutare tali competenze, evidenziandone i punti di forza, ai fini del riconoscimento dell'equivalenza, anche quantitativa, con le esperienze di alternanza concluse dal resto della classe in cui verrà reinserito lo studente al suo rientro.</i></p>

Particolare rilevanza assume la nota di cui sopra "MIUR prot. 843 del 10 aprile 2013": - Linee di indirizzo sulla mobilità studentesca internazionale individuale".

La citata nota:

- **facilita** le scuole "nell'organizzazione di attività finalizzate a sostenere sia gli studenti italiani partecipanti a soggiorni di studio e formazione all'estero, sia gli eventuali studenti stranieri ospiti dell' Istituto italiano";
- **sottolinea** che a livello ordinamentale le esperienze di studio e formazione all'estero degli studenti vengono considerate parte integrante dei percorsi di formazione e istruzione;
- **suggerisce** alle scuole di mettere a sistema le esperienze di studio all'estero, regolamentando modalità di promozione, sostegno, valorizzazione e capitalizzazione per tutta la comunità scolastica, identificando figure dedicate (es. referente/tutor per gli scambi) e stabilendo procedure trasparenti e coerenza di comportamento fra i diversi consigli di classe dell'istituto;
- **chiede** alle scuole di identificare solo i contenuti fondamentali necessari per svolgere serenamente l'anno successivo e permettere allo studente di vivere l'esperienza di full immersion nella scuola estera;
- **chiede** alle scuole di esprimere una valutazione globale che prenda in considerazione la "documentazione rilasciata dall'Istituto estero" e l'accertamento delle competenze acquisite rispetto alle attese esplicitate nel PTOF (Piano Triennale Offerta Formativa) e, se necessario, valutare anche eventuali prove integrative effettuate all'estero dallo studente.

Affinché i soggiorni di studio individuali diventino occasione di crescita e arricchimento per tutta la scuola, è fondamentale che nel processo di accompagnamento ed inserimento siano coinvolti molteplici attori:

- lo studente e i suoi genitori;
- i docenti del consiglio di classe;
- il Referente di Istituto per la mobilità studentesca;
- il Dirigente Scolastico;
- i compagni di classe;
- il soggetto organizzatore.

I genitori che intendono far trascorrere un periodo di studio all'estero al proprio figlio/ studente, devono presentare una comunicazione scritta al Dirigente Scolastico, che avrà cura di informare tempestivamente:

- *il docente Referente di Istituto per la mobilità internazionale, prof.ssa Germana Perboni;*
- *l'ufficio amministrativo;*
- *il consiglio di classe*

La comunicazione informativa deve esplicitare, oltre ai dati anagrafici dello studente, la classe di appartenenza (penultimo anno del percorso formativo), la durata del percorso formativo (tre - sei mesi, oppure durata dell'intero anno del percorso estero).

Lo/a studente/ssa viene iscritto/a regolarmente alla classe del penultimo anno e poiché non frequentate, in quanto in soggiorno di studio all'estero, accanto al suo nome comparirà negli elenchi e in tutti gli atti ufficiali d'istituto, la dicitura "frequentante all'estero ai sensi della C.M. 181/97, comma 1".

Il Consiglio di classe, presa visione della comunicazione presentata dalla famiglia (con documentazione allegata) e della presa d'atto della scuola, esprime un parere preliminare (non vincolante per la famiglia e per lo/a studente/ssa) sull'opportunità e sulla durata della frequenza all'estero, considerando l'andamento scolastico, soprattutto riguardo alle eventuali difficoltà di reinserimento l'anno successivo.

Il Consiglio di classe terrà presenti come parametri di valutazione:

- *l'eventuale profitto in tutte le discipline (si spera di almeno "sufficienza")*
- *la presenza di relazioni educative positive e di un corretto comportamento nell'ambiente scolastico;*
- *un atteggiamento di apertura e autentico interesse verso le altre culture.*

Si ritiene opportuno che il soggetto organizzatore e/o i genitori forniscano all'Istituto un'ampia informativa sulla scuola estera, sui relativi programmi, sulla durata della permanenza e indicazioni precise sulla figura di riferimento (tutor/mentore) della scuola estera e sul suo ruolo. Tutto ciò al fine di facilitare corrette informazioni e di monitoraggio

fra il tutor estero e il tutor del nostro istituto (Referente d'Istituto sulla mobilità studentesca internazionale individuale).

Prima della partenza il Coordinatore di classe consegna allo studente e, per conoscenza al Dirigente scolastico, un documento, concordato con i colleghi del Consiglio di classe, indicante i nuclei disciplinari essenziali (contenuti e competenze), quali prerequisiti irrinunciabili per un corretto reinserimento nel percorso scolastico, con particolare attenzione per le discipline non previste dal piano di studi della scuola ospitante.

La Referente di istituto, prof.ssa Germana Perboni, durante il periodo di frequenza all'estero dello studente, tiene i contatti, riceve informazioni sulle attività all'estero e sul piano di studi svolto, dà eventuali informazioni utili sulle attività della classe in Italia. Al rientro dello studente coordina il reinserimento, previa regolare autorizzazione del Dirigente scolastico, cura la valorizzazione dell'esperienza nella classe, anche mediante l'azione di presentazione del vissuto all'estero che l'alunno/a esplicita ai compagni di classe.

Lo/a studente/ssa che frequenta un periodo all'estero deve:

- ***mantenere*** rapporti costanti con il Referente di istituto durante il soggiorno all'estero, inviando, di norma ogni tre mesi, una relazione in merito a: materie studiate nella scuola ospite, metodi di verifica e valutazione, rapporto fra docenti e studenti, attività extracurricolari;
- ***controllare*** periodicamente il Registro elettronico, il sito dell'Istituto ed eventualmente tenere i contatti con la classe;
- ***trasmettere*** al termine del soggiorno estero, alla segreteria didattica (info@istitutomanzoni.org), entro il mese di giugno, tutti gli elementi utili alla valutazione (attestato di frequenza, piano di studi svolto, pagella finale, eventuali valutazioni e attestati relativi a progetti e attività scolastiche specifiche, relazione riassuntiva dell'esperienza all'estero). La documentazione dovrà essere presentata nella lingua del paese ospitante e tradotta in italiano;

- **impegnarsi** a recuperare, durante il soggiorno all'estero e/o durante le successive vacanze estive, gli argomenti del 4° anno indicati dai docenti nel documento come irrinunciabili, in particolare quelli relativi alle discipline non studiate all'estero;
- **concordare** con i docenti delle materie non svolte o parzialmente svolte un piano di studio, che consenta l'acquisizione dei prerequisiti necessari e sufficienti per un positivo proseguimento del percorso scolastico;

La Segreteria didattica verifica la completezza della documentazione presentata, con l'ausilio della Referente di istituto e consegna il tutto al Dirigente scolastico, che provvederà alla convocazione dello studente e del Consiglio di classe per la verifica delle competenze, ai fini dell'ammissione dello studente alla classe successiva.

Lo studente predisporre una relazione (anche in versione multimediale) da presentare al consiglio di classe in sede di colloquio di reinserimento. In sede di colloquio, risponde a domande dei docenti sugli argomenti irrinunciabili precedentemente concordati relativi al 4[^] anno del suo percorso formativo.

Il Consiglio di classe:

- **procede** quindi alla valutazione dello studente, ossia all'attribuzione di un voto per ciascuna disciplina risultato dal colloquio;
- **prende atto** della valutazione espressa dalla scuola estera frequentata, sulle materie comuni ai due ordinamenti;
- **procede** all'attribuzione di un credito scolastico per il 4[^] anno, formulando una media dei voti meritati al colloquio di reinserimento e di quelli ottenuti nella scuola frequentata all'estero tradotti in decimi. Tali elementi determinano l'inserimento dello studente in una delle bande di oscillazione del credito scolastico previste dalla normativa;
- **indica**, se necessario, argomenti sui quali è opportuno un ulteriore ripasso nei primi due mesi di scuola e ulteriori modalità di accertamento del superamento di eventuali lacune;

- *redige apposito verbale*

In ultima analisi
Il Consiglio di classe

*sulla base di tutto quanto sopra considerato ed espresso,
e ai sensi della nota citata in premessa,
(Nota MIUR prot. AOODGOSV n. 335 del 28.03.2017 comma 7)*

delibera

l'equivalenza (anche quantitativa – ovvero fascia oraria n. ore 80-100) del percorso formativo estero come esperienza di Alternanza Scuola-Lavoro (PTCO - Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento).

Per periodi di permanenza all'estero inferiori all'anno si riconoscerà un monte ore proporzionale.

Lo studente che all'estero abbia frequentato attività di Alternanza Scuola Lavoro o laboratori è tenuto a presentare documentazione per veder riconosciuto, a discrezione del consiglio di classe, un monte ore superiore alla fascia oraria suindicata.

P.S.

- *Si consiglia allo studente di provvedere alla traduzione dei documenti scolastici esteri (pagelle, certificazioni e, quant'altro occorrente) che si presentano per la valutazione.*
- *Nel caso di rilascio di un vero e proprio titolo di studio che si vuole veder riconosciuto, si deve provvedere alla traduzione e alla legalizzazione dei documenti comprovanti tale titolo, presso il più vicino Consolato italiano.*

Il Dirigente scolastico
prof. Tommaso Scognamiglio

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 2, D.lgs. n. 39/1993